

Circolare n. 25 - fiscale  
del 05.11.2024

## Sommario

### 1. La finanziaria 2025 - 2° parte

- 1 -

In questa sede continuiamo l'analisi dei contenuti previsti dal disegno di legge Finanziaria 2025: la prima parte del provvedimento è contenuta nella circolare n. 24 del 24 ottobre u. s.

Cogliamo l'occasione per ricordare che "La Finanziaria 2025" rappresenterà uno degli argomenti oggetto di trattazione nel corso del seminario del prossimo 12 novembre 2024.

#### **Maxi deduzione del 120% per le nuove assunzioni stabili**

Si conferma una super deduzione 120% per il costo dei neoassunti a tempo indeterminato anche per il triennio 2025-2027, ma servirà un incremento occupazionale progressivo da un anno all'altro. Il disegno di legge di Bilancio 2025 estende fino al 2027 l'agevolazione che era stata introdotta limitatamente all'esercizio 2024.

Il Dlgs 216/2023 aveva introdotto, solo per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e in presenza di numerose condizioni di accesso), una deduzione extracontabile (che si aggiunge a quella del costo imputato al conto economico) dal reddito di impresa o di lavoro autonomo professionale (valida per l'Ires o l'Irpef, ma non per l'Irap) per chi assume nuovi dipendenti a tempo indeterminato.

L'agevolazione è pari al 20% del minore importo realizzato con riferimento ai due seguenti elementi:

1) costo sostenuto nell'esercizio 2024 per i neoassunti a tempo indeterminato;

2) incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico (voce B.9) (ovvero pagato per i professionisti) nell'esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023.

Se i nuovi dipendenti appartengono a particolari categorie meritevoli (disabili, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza ecc.) la maggiorazione cresce al 30% e il calcolo si effettua con le modalità stabilite dal Dm 25 giugno 2024.

L'agevolazione richiede che il contribuente sia stato in attività nei 365 giorni precedenti il 1° gennaio 2024 e spetta a condizione che il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 sia superiore al numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato dell'esercizio 2023; è inoltre necessario che il numero di dipendenti complessivo (compresi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero medio complessivo dei dipendenti del 2023.

I requisiti di incremento occupazionale vanno considerati al netto dei decrementi avvenuti in società controllate, controllanti o collegate (le regole applicative di questa condizione sono indicate nel Dm 25 giugno 2024).

Il disegno di legge di Bilancio 2025 proroga l'agevolazione per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (in pratica, si tratta degli anni 2025, 2026 e 2027), con riguardo agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascun dei tre esercizi agevolati rispetto al periodo di imposta precedente. Pertanto, in ogni anno di proroga, la super deduzione si applicherà applicando le regole del Dlgs 216/2023 con riferimento, non già all'esercizio base (2023) ma, di volta in volta, all'esercizio precedente a quello agevolato.

Ad esempio, per il 2025, l'agevolazione avrà come condizione il doppio incremento occupazionale al 31 dicembre 2025 (a tempo indeterminato e complessivo) rispetto alla media del 2024 e così pure il calcolo della super deduzione (120% o 130%) si applicherà sul minore tra costo dei neoassunti a tempo indeterminato del 2025 e incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico 2025 rispetto al 2024.

Nel 2026, le condizioni e i calcoli riguarderanno l'incremento sul 2025 ed infine nel 2027 il parametro di raffronto sarà l'anno 2026.

Ciò significa che per ottenere l'agevolazione in ciascuno dei tre anni oggetto della proroga occorrerà un progressivo incremento del numero degli occupati e del costo del lavoro nell'intero triennio (2025 su 2024; poi 2026 su 2025 e infine 2027 su 2026), condizione evidentemente assai difficoltosa. Laddove, però, in un anno intermedio vi sia una riduzione dei parametri (nessuna super deduzione), l'incentivo dell'anno seguente sarà molto più agevole da ottenere.

### **Partecipazioni e terreni: rivalutazione a regime con sostitutiva 16%**

La Finanziaria prevede che la rivalutazione quote e terreni diventi a regime (come previsto dalla delega fiscale) con sostitutiva al 16%.

Il disegno di legge di bilancio permetterà di usufruire della misura senza attendere la riapertura dei termini.

La rivalutazione richiede due adempimenti che devono essere eseguiti obbligatoriamente entro il 30 novembre di ciascun anno: il primo è la redazione della perizia di stima giurata da cui emerge il valore normale del bene.

Il secondo adempimento necessario è il versamento di una sostitutiva del 16% da applicare al valore rivalutato.

Il versamento può essere effettuato in una soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

La messa a regime della misura rientra tra gli obiettivi della delega fiscale.

Tuttavia, la delega, al contrario di quanto recepito nel DDL di bilancio. Prevedeva la possibilità di stabilire aliquote differenziate in base al periodo di possesso del bene.

### **Il rifinanziamento della Legge Sabatini**

Con uno stanziamento di 1,7 miliardi di euro fino 2029 della Nuova Sabatini prosegue il sostegno del Governo al sistema delle PMI.

Come previsto nello specifico dal testo del disegno di legge di bilancio 2025-2027 la dotazione della nuova Sabatini verrà incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

L'agevolazione gestita dal Mimit (ministero del made in Italy) ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo.

Viene concessa sotto forma di contributo in conto impianti per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali.

### **Più care in busta paga le nuove auto aziendali a benzina e diesel**

Dal 2025 maggiori costi per le aziende e maggiori trattenute fiscali e contributive a carico dei dipendenti per le auto concesse a uso promiscuo. L'articolo 7 del Ddl di Bilancio modifica, infatti, in modo radicale la tassazione delle auto concesse ai dipendenti a uso promiscuo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici. Allo stato attuale il valore imponibile tassabile è calcolato in modo forfettario, applicando il costo chilometrico definito dall'Ac

per il modello specifico di veicolo su una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri. Questo valore viene poi moltiplicato per un coefficiente fiscale, determinato in base alle emissioni di Co2 del veicolo secondo le seguenti percentuali:

- a. 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km;
- b. 30% per quelli tra 61 e 160 g/km;
- c. 50% per la fascia 161-190 g/km;
- d. 60% per oltre 190 g/km.

Come previsto dalla norma, l'imponibile fiscale deve essere diminuito da eventuali somme trattenute in busta paga al lavoratore per l'utilizzo dell'auto.

Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, i criteri di determinazione dell'imponibile fiscale e contributivo saranno modificati: non si prenderanno più a riferimento le emissioni di Co2, ma il tipo di alimentazione utilizzato.

Pertanto, le percentuali di assoggettamento saranno come di seguito determinate:

- a. 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria;
- b. 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi;
- c. 50% in tutti gli altri casi.

Le percentuali saranno sempre applicate all'importo forfettario determinato considerando il costo chilometrico definito dall'Acì per il modello specifico di veicolo su una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri: tale valore convenzionale è stabilito annualmente da specifico decreto.

Alla luce della nuova disposizione, sarà assoggettata con aliquota del 50% la maggior parte delle auto concesse ai dipendenti, ossia i veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina e gasolio ma anche quelle cosiddette ibride Hev, che combinano un motore a combustione interna con un motore elettrico e non richiedono una ricarica esterna, poiché la batteria si ricarica durante l'utilizzo.

Dal 2025 avremo pertanto un doppio regime di tassazione delle auto a uso promiscuo: le auto concesse in virtù di contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 avranno la nuova tassazione, mentre quelle concesse in virtù di contratti stipulati precedentemente avranno l'applicazione del regime precedente e attualmente in vigore.

Pertanto, i contratti di concessione stipulati con il dipendente prima del 1° gennaio 2025 potranno scontare la vecchia e più favorevole disciplina.

### **Trasferte e rappresentanza: per la deduzione niente contanti**

Con la Finanziaria 2025, per imprese e professionisti arriva, dal 2025, l'obbligo di pagare le spese di trasferta e di rappresentanza con carte di credito o altri mezzi di pagamento tracciabili.

Chi non si adeguerà, perderà il diritto alla deduzione del costo, sia ai fini Ires che ai fini Irap, e per il dipendente che chiede il rimborso scatterà la tassazione in busta paga.

La stretta riguarderà spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea.

I contribuenti devono rapidamente attrezzarsi per adeguare le procedure dei rimborsi spese in vista nell'inizio del nuovo anno.

### Spese di taxi e Ncc con carta di credito

L'intervento del Ddl di Bilancio sulle modalità di pagamento delle spese di trasferta (vitto, viaggio e alloggio) tende a contrastare, secondo la relazione tecnica, fenomeni di evasione generati, attualmente, dalla sotto-fatturazione da parte dei prestatori e dalla deduzione in capo ai committenti di costi non effettivamente sostenuti.

In realtà, soprattutto nelle imprese piccola e piccolissima dimensione, vi è un ulteriore aspetto evasivo che si realizza attraverso il rimborso a dipendenti o amministratori di note spese di importo gonfiato o comunque non relative a oneri effettivamente pagati.

A fronte di queste situazioni, si introduce con effetto 1° gennaio 2025 un generalizzato obbligo di effettuare pagamenti di spese di vitto, alloggio, viaggio, o trasporto con vettori diversi da quelli pubblici di linea (si tratta, in pratica, di taxi o noleggio con conducente, gli NCC) attraverso bonifici bancari o postali, oppure con carte di credito e di debito, prepagate, assegni circolari e bancari.

#### Note spese ai dipendenti

La modifica normativa riguarda anche la disciplina dei rimborsi per spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto e viaggio con taxi e NCC, ai fini del reddito di lavoro dipendente e assimilato (Co.co.co. e amministratori di società).

Si prevede che i rimborsi ivi previsti non concorrono a formare il reddito solo se le spese sono pagate dal dipendente o dall'amministratore con mezzi tracciati.

La norma si riferisce a tutte le spese e dunque non solo a quelle per trasferte fuori dal territorio comunale, ma anche alle spese per trasferte intercomunali (ancorché queste ultime siano già oggi integralmente tassate sul dipendente).

Dovranno essere chiarite le modalità di documentazione del pagamento tracciato da parte del dipendente, ad esempio fornendo copia fotografica degli scontrini dei Pos rilasciati dal taxista, non essendo ipotizzabile una raccolta cartacea di migliaia di documenti.

#### Limiti alla deducibilità

La norma interviene poi sulla deducibilità di queste spese in capo al contribuente che le sostiene.

Per le imprese, le spese di vitto e alloggio e i rimborsi analitici di spese di trasporto effettuati con taxi e Ncc diventeranno deducibili, dal 2025, soltanto se pagate con mezzi tracciabili e ciò sia se il costo è sostenuto direttamente, sia in presenza nota spese a piè di lista.

Si richiede il pagamento tracciato per dedurre (nei limiti delle soglie previste dal Dm 19 novembre 2008) le spese di rappresentanza sostenute dal prossimo esercizio.

#### **Prorogato fino al 31 dicembre 2027 il credito d'imposta per le Pmi che si quotano in borsa**

Nella manovra poi una nuova chance per crescere viene offerta alle piccole e medie imprese. Con la nuova norma viene prorogato per altri tre anni il credito d'imposta per la quotazione delle Pmi.

Il Governo, dunque, prova a riutilizzare la leva fiscale per sostenere la quotazione delle piccole e medie imprese riconoscendo a quelle che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione un credito d'imposta del 50 per cento delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.

Come detto il bonus fiscale varrà per tre anni e nel limite di spesa complessivo comunque fissato in 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia